



**COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I AMMINISTRATIVO**

Prot. gen. n. 15818 del 11/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 11/08/2022

OGGETTO: Presa d'atto dimissioni volontarie presentate dalla dipendente M. G., numero di matricola 1026, con decorrenza 01/09/2022.

Premesso che in data 08/08/2022 sono pervenute al prot. n. 15546 di questo Comune, le dimissioni volontarie dal servizio, a decorrere dal 01/09/2022 (ultima giornata lavorativa 31/08/2022), della dipendente M. G., inquadrata nella Cat. B posizione economica B1, profilo professionale "Esecutore Amministrativo", in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato part-time, dal 15/03/2019 e assegnata al Settore I - Amministrativo.

Visto l'art. 12, commi 1-5, del CCNL del 09/05/2006:

"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o concorresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.*

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4".

Considerato che la dipendente, con nota prot. 12089 del 17/06/2022, ha richiesto di poter usufruire di giorni 13 di ferie decorrenti dal 16/08/2022, di cui n. 12 giorni durante il periodo di permanenza in servizio presso questo ente (preavviso) che intercorre nel periodo dal 08/08/2022 al 31/08/2022.

Richiamato l'art. 12, comma 6, del CCNL del 09/05/2006, il quale dispone che le ferie non possono essere assegnate e quindi fruite dal dipendente durante il periodo di preavviso.

Richiamata, altresì, la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/01/2001, ancora attuale, ai sensi della quale: *"Le parti ritengono che gli Enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6/7/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il*

dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro Ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico”.

Considerato che, anche in riferimento degli orientamenti assunti dall'ARAN, la possibilità di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso è rimessa alla valutazione dell'Ente, avuto riguardo anche all'assenza di particolari esigenze di servizio (pareri RAL 1640, RAL 1678, RAL 1751).

Dato atto che la suddetta dipendente nella stessa nota prot. n. 15546 del 08.08.2022, dichiara l'impossibilità di rispettarne i termini di preavviso, così come previsto dall'art.12 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 09.05.2006 (non disapplicato dal vigente CCNL 21.05.2022), visto che la convocazione per l'immissione in ruolo da parte del Provveditorato agli studi di Palermo è avvenuta in data 03.08.2022.

Ritenuto doveroso, al fine di contemperare le esigenze di servizio contingenti con il diritto alla fruizione delle ferie da parte della dipendente, di rinunciare al periodo di preavviso contrattualmente previsto per la palese impossibilità di rispettare i termini e per consentire alla medesima la fruizione delle ferie, per un totale di giorni 12 decorrenti dal 16/08/2022.

Ritenuto inoltre, di riconoscere alla dipendente M. G. il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, al Comune di Ficarazzi, durante il periodo di prova, per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali dell'amministrazione di destinazione (Provveditorato agli Studi di Palermo), ai sensi dall'art. 20, comma 10 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali.

Precisato che, ai sensi della richiamata disciplina, il rapporto di lavoro si intenderà pertanto risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto con il giorno 01/09/2022 (ultima giornata lavorativa 31/08/2022).

Dato atto che, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa ;

Tutto ciò premesso e considerato

Visti:

- Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- Lo statuto comunale;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Il vigente C.C.N.L.del comparto “Regioni – Autonomie locali” ;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 8 del 30/06/2022 con la quale sono state prorogate al sottoscritto le funzioni di Responsabile di P.O. del 1° Settore fino al 31/08/2022;

DETERMINA

Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della comunicazione di dimissioni volontarie, con decorrenza dal 01/09/2022 (ultima giornata lavorativa 31/08/2022) della dipendente M.G., inquadrata nella Cat. B posizione economica B1, profilo professionale Esecutore Amministrativo, in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato part-time dal 15/03/2019 e assegnata al Settore I - Amministrativo.

Di rinunciare, per i motivi di cui in premessa al preavviso e all'indennità di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del CCNL del 9/5/2006, per la palese impossibilità di rispettare i termini e consentire altresì alla medesima la fruizione delle ferie, per un totale di giorni 12 decorrenti dal

16/08/2022.

Di dare atto che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le restanti ferie non godute.

Di riconoscere alla dipendente M.G. il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, al Comune di Ficarazzi, durante il periodo di prova, per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali dell'amministrazione di destinazione (Provveditorato agli Studi di Palermo), ai sensi dall'art. 20, comma 10 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali.

Di trasmettere il presente atto :

- all'interessato e di acquisirlo nell'apposito fascicolo personale
- al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
- al Sindaco per opportuna conoscenza

Di provvedere alla pubblicazione all' Albo pretorio e nel sito istituzionale dell ' Ente , sezione Amministrazione Trasparente.

F.to Il Responsabile del Settore I
Geom. Giovanni Morana



Allegati:

- Nota del dipendente prot. n. 15546 del 08.08.2022
- Richiesta ferie prot. n. 12089 del 17/06/2022